

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-5631 del 27/10/2023 |
| Oggetto | CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO DI SCAMBIO DI CALORE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LA RESTITUZIONE IN FALDA COMUNE: BOLOGNA (BO) TITOLARE: FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA CHIANTORE SERAGNOLI ONLUS CODICE PRATICA N. BO15A0008 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-5811 del 26/10/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO DI SCAMBIO DI CALORE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LA RESTITUZIONE IN FALDA

COMUNE: BOLOGNA (BO)

TITOLARE: FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA CHIANTORE SERAGNOLI ONLUS

CODICE PRATICA N. BO15A0008

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16

e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 126/2021 di rinnovo dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

visto l'art.10 del DLgs n.22/2010, per cui l'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde e l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo, in quanto piccole utilizzazioni locali di calore geotermico per la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, sono autorizzate dalla Regione territorialmente competente, rispettivamente, con le modalità di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (RD 1775/1933), ossia con le stesse modalità previste per il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche e con le modalità previste all'art.17 del RR 41/2001;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG.2015.210087 del 31/03/2015 e successive integrazioni Prot.li n.: PGBO/2016/9780 del 30/05/2016, PGBO/2016/9967 del 01/06/2016, PGBO/2017/17203 del 15/09/2016, PGBO/2016/18240 del 29/09/2016 e PGBO/2016/22023 del 22/11/2016 (**procedimento BO15A0008**), con la quale la **FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA CHIANTORE SERAGNOLI ONLUS** C.F./P.IVA:02261871202,

per soddisfare un fabbisogno energetico complessivo pari a circa 610 KW di picco di potenza termica e 587 KW di potenza frigorifera di un impianto di climatizzazione estivo e invernale, a pompe di calore, di edifici di cura alla persona, **ha richiesto:**

1. **la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** con una portata massima di 12,0 l/s per complessivi 195.000 metri cubi/anno (mc/a), ad uso scambio di calore, con ΔT massimo di 6°C con le pompe di calore, **con restituzione** nello stesso acquifero di prelievo delle acque utilizzate, **mediante due pozzi di prelievo, a funzionamento alternato, e uno di restituzione**, da perforarsi fino ad una profondità massima di 120 m, sul terreno di proprietà censito al catasto del comune di Bologna al foglio 300 mappale 809; istanza che è stata ritenuta valida anche quale contestuale richiesta di **autorizzazione allo scarico in falda delle acque utilizzate per l'impianto di scambio termico, ai sensi degli art.li art.104 e 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza;**

2. **l'autorizzazione alla perforazione di n. 70 fori** di profondità massima di 120 m, **per l'installazione di altrettante sonde geotermiche verticali (SGV)**, sullo stesso terreno sul quale verranno realizzati i pozzi di prelievo e restituzione;

considerato che l'istanza presentata di:

- **concessione al prelievo di acque pubbliche** è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, ai sensi dell'art. 16 del RR 41/2001;

- **autorizzazione alla realizzazione delle SGV** è assoggettata alla procedura di cui all'art.17 del RR 41/2001, ai sensi della nota Prot. n. NP/2008/13220 del 16/7/08 della DCGA della Regione Emilia-Romagna;

- **autorizzazione allo scarico** delle acque utilizzate per lo scambio di calore nella stessa falda di prelievo, deve essere autorizzata ai sensi degli artt. 104 e 124 del D.Lgs. n.152/2006 Parte Terza;

ritenuto, in quanto medesima Autorità competente, di procedere al rilascio di un unico **provvedimento contestuale di Concessione al prelievo di acque pubbliche e di Autorizzazione allo scarico in falda**;

richiamata la Determinazione n.4860 del 13/09/2017 con la quale è stata **rilasciata** al richiedente, **l'autorizzazione alla perforazione**:

- di due pozzi di prelievo ed un pozzo di restituzione fino ad una profondità massima di 120-140 metri;

- n. 70 fori di profondità massima di 120 m per l'installazione di SGV;

- di n. 2 piezometri di profondità massima di 120-140 metri per l'esecuzione dei monitoraggi di sito specifico,

alle specifiche condizioni previste dai pareri:

- dell'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale**, Prot. n. PGBO/2017/16389 del 13/07/2017;

- del **Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna**, Prot. n. PGBO/2017/17563 del 26/07/2017;

- di **ARPAE SAC Bologna - Unità autorizzazioni e Valutazioni** per lo scarico nella medesima falda delle acque prelevate ed utilizzate per lo scambio termico, Prot. n. PGBO/2017/11170 del 19/05/2017, sulla base del contributo tecnico-ambientale di **ARPAE Servizio Territoriale Sezione di Bologna**, Prot. n. PGBO/2017/9291 del 28/04/2017;

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/53720 del 31/03/2022, con la quale il richiedente ha presentato la Relazione di fine lavori delle perforazioni autorizzate e, a seguito degli esiti negativi delle prove sperimentali di presa-restituzione effettuate con i pozzi realizzati, ha richiesto il nulla osta per la realizzazione di due ulteriori pozzi di restituzione propedeutici al funzionamento del sistema di scambio termico;

dato atto delle note Prot. n. PG/2022/56501 del 05/04/2022 e Prot. n. PG/2022/77320 del 09/05/2022, con le quali l'amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, acquisito agli atti al Prot. n. PG/2022/70508 del 28/04/2022, ha espresso il proprio assenso alla modifica di progetto presentata, ritenendo che la realizzazione di ulteriori due pozzi di restituzione non

comportasse la necessità di una rivalutazione tecnica/ambientale del progetto originale di concessione presentato da sottoporre nuovamente al parere di tutti gli altri enti interessati;

vista la Relazione Tecnica di fine lavori, di cui ai Prot.li n. PG/2022/212263 e 212267 del 27/12/2022 e ai Prot.li n. PG/2022/212426, 212432, 212435, 212440, 212441 e 212442 del 28/12/2022 e al Prot. n. PG/2023/125617 del 19/07/2023, con la quale si assevera il rispetto delle prescrizioni di Autorizzazione e dalla quale si evince che:

1. sono stati realizzati due pozzi di prelievo Pp1 e Pp2, tre pozzi di di restituzione Pr1, Pr2 e Pr3 e due piezometri di monitoraggio Pz1 e Pz2, rispettivamente in posizione monte-valle lungo la direzione di deflusso idrogeologico sotterraneo prevalente S-N e SW-NE, conformemente alle previsioni di progetto; con unico tratto filtrante compreso circa tra 70 e 110 m di profondità dal p.c., che interessa, uno strato prevalentemente sabbioso appartenente al membro IMO 1 della Formazione delle Sabbie di Imola di letteratura geologica;

2. le prove sperimentali di presa e restituzione, condotte con una portata massima di circa 9,0 l/s da un singolo pozzo di prelievo per circa 96 ore continuative, dimostrano la capacità dei tre pozzi di restituzione di assorbire la portata estratta, suddivisa per ognuno nella misura di circa il 35%, con formazione di relativi coni di depressione e di innalzamento che non interferiscono e non provocano fenomeni di corto-circuitazione termica;

3. è stata effettuata l'analisi chimico/fisica di 4 campioni d'acqua raccolti in data 06/04/2022 (agli atti con Prot. n. PG/2022/12563 del 27/12/2022), rispettivamente nei pozzi: Pp1, Pp2, Pz1 e Pz2 per la definizione dello stato di *bianco* delle acque di falda prima della messa in esercizio dell'impianto geotermico, con riferimento al profilo analitico di base: Tabella 15 e Tabella 19 dell'Allegato 3 della DGR 350/2010;

4. sono stati realizzati 70 fori di 120 m di profondità con diametro di 140 mm per l'installazione di altrettante SGV, e che il fluido termovettore utilizzato è costituito solo da acqua;

dato atto che con Prot. n. PG/2023/130372 del 27/07/2023, l'Unità AUA e Acque reflue di ARPAE AAC Metropolitana, valutata la suddetta Relazione Tecnica di fine

lavori, ha espresso Parere autorizzativo favorevole con prescrizioni;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG), per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021:

1. interessa il corpo idrico sotterraneo: *Conoidi montane e Sabbie Gialle orientali, codice 0660ER DET1 CMSG, caratterizzato da:* stato chimico *scarso*, stato quantitativo *Buono* e assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; *e, in particolare, nel punto di derivazione,* *da:* soggiacenza piezometrica media compresa tra 20 e 15 m di profondità (2014-20129) e trend positivo (2002-2019); da subsidenza con valori di abbassamento del suolo di -2,5/0 nel periodo 2011-2016;

2. comporta un rischio ambientale per il corpo idrico d'interesse (repulsione), ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto *moderato* e criticità *media*; per cui può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di prescrizioni;

dato atto che il concomitante funzionamento dei sistemi di scambio termico sia con le acque di falda (pozzi) sia con il terreno (SGV), pur non incidendo sullo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo, potrebbe col tempo indurre delle variazioni chimico/fisiche/microbiologiche sul corpo idrico sotterraneo da giustificare un adeguato monitoraggio, così come previsto nei pareri sopra richiamati;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio della concessione di acqua pubblica con una portata massima di 9,0 l/s e di autorizzazione allo scarico nella stessa falda di prelievo, alle prescrizioni e condizioni indicate dai pareri rilasciati, come recepiti nel Disciplinare parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

considerato che, ai fini del calcolo annuale di concessione, l'uso concesso è assimilato a quello *igienico e assimilati* di cui alla LR 3/99, art.152, comma 2, lettera f), come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 223,00 per la domanda di concessione di acqua pubblica e di € 26,00 per quella di scarico nella stessa falda di prelievo;
- del rateo canone di concessione 2023 pari ad un importo di € 63,30;
- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 250,00;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/182569 del 26/10/2023;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla **FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA CHIANTORE SERAGNOLI ONLUS** C.F./P.IVA:02261871202 (Titolare) il seguente provvedimento di:

1A. concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee alle seguenti condizioni:

- con una portata massima di 9,0 l/s per complessivi 195.000 mc/anno;
- ad uso geotermico di scambio di calore con pompe di calore di un impianto di climatizzazione estiva ed invernale di edifici di cura alla persona;
- con l'obbligo di restituire l'acqua di scambio geotermico nello stesso acquifero di prelievo;
- mediante due pozzi di prelievo Pp1 e Pp2, tre pozzi di restituzione Pr1, Pr2 e Pr3, ubicati sul terreno di proprietà censito nel catasto del comune di Bologna al foglio 300 mappale 819 (ex 809 e 812); autorizzati con Determina n.4860 del 13/09/2017;

1B. autorizzazione allo scarico nello stesso acquifero di prelievo delle acque utilizzate per lo scambio termico, mediante i tre pozzi di restituzione Pr1, Pr2 e Pr3.

Il provvedimento è rilasciato alle seguenti ulteriori condizioni:

a) il provvedimento è rilasciato **al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza del provvedimento è fissata al 31/12/2032**. Il titolare qualora intenda protrarne la validità oltre il termine concesso, dovrà presentare prima della sua scadenza, sia istanza di rinnovo di concessione di acque pubbliche sia di autorizzazione allo scarico;

c) il provvedimento viene rilasciato unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica e allo scarico in corpo idrico naturale (acque sotterranee) indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

d) il titolare è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio del presente provvedimento, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** parte integrante e sostanziale di questa Determina, contenente le condizioni e prescrizioni da osservarsi per l'utilizzo della risorsa e lo scarico nella medesima falda di prelievo;

3) **di stabilire** che il **canone annuale 2023** per l'uso concesso di acque pubbliche, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 189,90**, di cui è dovuto l'importo di € 63,30 per 4 ratei di validità della concessione nell'anno corrente; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il Titolare dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio del provvedimento;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dal presente provvedimento, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione dovuta per la concessione di acque pubbliche**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è fissata in € 250,00; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Titolare a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente provvedimento;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando

l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che il provvedimento dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che i responsabili del procedimento sono il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico: Ubaldo Cibin e dell'Unità AUA e Acque Reflue: Siro Albertini;

13) di notificare il provvedimento a:

- Arpae-APAM-Servizio Territoriale di Bologna Distretto Urbano-Montagna;
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare - Area Tutela e Gestione Acqua
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale;

14) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolato il provvedimento di concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea e di autorizzazione allo scarico rilasciato alla **FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA CHIANTORE SERAGNOLI ONLUS**, C.F./P.IVA:02261871202

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo; descrizione impianto geotermico

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo: *Conoidi montane e Sabbie Gialle orientali*, codice 0660ER DET1 CMSG;

B) il prelievo avviene mediante due pozzi denominati Pp1 e Pp2 con una portata massima di 9,0 l/s da ogni pozzo, fino a un volume massimo complessivo di 195.000 mc/a. I pozzi sono utilizzati in modo alternato;

C) l'acqua prelevata è utilizzata per lo scambio di calore con le pompe di calore di un impianto di climatizzazione estiva ed invernale, a mezzo di scambiatori a piastre, con una differenza massima di temperatura tra le acque in ingresso (in condizioni naturali comprese circa tra 14-16°C) e quelle in uscita di circa +/-6°C. Tale uso è assimilato a quello *igienico e assimilati* di cui alla LR 3/99, art.152, comma 2, lettera f), come precisato dalle DGR citate in premessa;

D) dopo lo scambio di calore, l'acqua viene restituita alla stesso acquifero di prelievo mediante tre pozzi di restituzione denominati Pr1, Pr2 e Pr3;

E) per il monitoraggio quali-quantitativo dell'acquifero di prelievo sono stati realizzati a valle della direzione di deflusso idrogeologico e a valle dei pozzi di restituzione due **piezometri di controllo** denominati Pz1 e Pz2;

F) tutti i pozzi di prelievo e di restituzione ed i piezometri di controllo sono ubicati sul terreno censito nel catasto del comune di Bologna (BO) al foglio 300 mappale 819 (ex 809 e 812) nei punti indicati in planimetria catastale agli atti, corrispondenti alle coordinate UTM RER descritte di seguito in tabella;

G) l'ubicazione e le principali caratteristiche tecniche di tutti i pozzi di prelievo e di restituzione e dei piezometri, sono:

| Pozzi/ piezometri | Coord. UTM RER | Tubaggio: tipo/ diametro est (mm) | Profondità totale (m) | Profondità tratti filtranti (m) | Pompa sommersa: Potenza/portata/ prevalenza (kW/l-s/m) |
|----------------------|----------------------|--|--------------------------|--|---|
| Pp1 | X:690516 Y:926455 | pvc/225 | 106 | 70-103 | 15/12/86 |
| Pp2 | X:690512 Y:926460 | pvc/225 | 106 | 70-103 | 15/12/86 |
| Pr1 | X:690558 Y:926500 | pvc/225 | 113 | 75-111 | |
| Pr2 | X:690578 Y:926470 | pvc/250 | 113 | 75-111 | |
| Pr3 | X:690583 Y:926438 | pvc/250 | 113 | 75-111 | |
| Pz1 | X:690590 Y:926427 | pvc/76 | 115 | 75-13 | |
| Pz2 | X:690510 Y:926569 | pvc/76 | 93 | 79-91 | |

H) tutti i pozzi di prelievo e di restituzione, insieme alla rete idrica di collegamento e di scambio di calore, e, i piezometri di controllo, formano il cosiddetto impianto geotermico.

La testa di tutti i pozzi è chiusa con piastra flangiata dotata di fori per l'inserimento di **sonde di misura** di temperatura e piezometria. I piezometri sono chiusi con tappi a vite e opportunamente protetti da adeguati chiusini/pozzetti di segnalazione/protezione.

Le sonde sono collegate con il sistema di controllo e di gestione dell'impianto di climatizzazione, in grado di rilevare dati in continuo e di arrestare il funzionamento dell'impianto geotermico: sia in caso di anomalie di temperatura o di eccessivi abbassamenti piezometrici nei pozzi di prelievo; sia in caso di eccessive risalite dei livelli piezometrici nei pozzi di restituzione.

Lo scarico nei pozzi di restituzione avviene mediante una tubazione calata in profondità nelle rispettive colonne in modo da rimanere sempre sommersa dal battente piezometrico.

Lo scarico avviene per gravità o avvalendosi di una pompa esterna al pozzo per vincere il solo attrito che si crea a valle dello scambiatore di calore.

A valle della tubazione di mandata della pompa sommersa nei pozzi di prelievo e a monte di quella di scarico nei pozzi di

restituzione sono presenti, in serie, rubinetto per la raccolta di campioni e misuratori di portata e volume.

Art. 2 **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere dell'impianto geotermico sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza del provvedimento.**

Art. 3 **Prescrizioni tecniche gestionali impianto geotermico**

Il Titolare dovrà:

- dotare di inverter le pompe dei pozzi di prelievo in modo da regolare automaticamente le portate a seconda della temperatura di scambio termico richiesta dall'impianto di climatizzazione;
- dotare i pozzi di restituzione di sfiati d'aria con valvole che hanno la funzione di regolare: sia l'uscita dell'aria, sia di impedire l'uscita dell'acqua dal pozzo in caso di mancato assorbimento nella falda e in caso di malfunzionamento dei dispositivi di controllo della risalita piezometrica; sia di interrompere automaticamente il prelievo dai pozzi di presa. La rete idrica dell'impianto geotermico non deve prevedere scarichi di emergenza, in caso di mancato assorbimento delle acque nei pozzi di restituzione;
- procedere allo scambio di calore con l'acqua di falda nelle sue condizioni naturali, utilizzando materiali e modalità che ne preservino il chimismo: eventuali filtrazioni/depurazioni dovranno avvenire soltanto mediante sistemi di tipo fisico senza fare uso di additivi chimici;
- garantire che i pozzi e i piezometri siano costantemente protetti contro manipolazioni di terzi ed immissioni di sostanze indesiderate e/o liquidi nocivi;
- installare sulla tubazione della rete idrica, in ingresso ed in uscita di ogni scambiatore di calore, delle sonde di temperatura sia per il monitoraggio ad alta frequenza del delta T (°C) di scambio termico delle acque di falda, sia in grado di arrestare in automatico le pompe sommerse dei pozzi

di prelievo, in caso di superamento dei limiti di temperatura previsti di scambio termico;

- verificare e produrre (qualora non già presentata) relativa attestazione ai sensi dell'art. 38 del DPR 227/2011, art. 4, comma 2, che l'impianto in progetto non andrà ad alterare il clima acustico dell'area circostante;

Art.3 bis Prescrizioni di monitoraggio

Il Titolare dovrà effettuare:

A) il monitoraggio in continuo delle portate e dei volumi di prelievo e di restituzione in tutti i pozzi di prelievo e restituzione, per la verifica del rispetto dei limiti massimi stabiliti dal provvedimento;

B) il controllo in continuo delle piezometrie nei pozzi di restituzione per la verifica del corretto assorbimento dell'acqua di scarico nell'acquifero e l'impedimento di eventuali fuoriuscite;

C) il monitoraggio con cadenza almeno semestrale, in primavera (aprile) e autunno (ottobre) di temperatura e piezometria in tutti i pozzi di prelievo, di restituzione e in tutti i piezometri di controllo; per la verifica dell'impatto esercitato nel tempo dall'impianto geotermico sulla distribuzione areale delle temperature dell'acqua e sul deflusso idrico sotterraneo nell'acquifero interessato;

D) il monitoraggio della qualità dell'acqua dell'acquifero interessato, ricorrendo ad analisi effettuate da parte di laboratorio certificato, con le seguenti modalità:

- **da ogni pozzo di prelievo, dopo il primo anno di esercizio dell'impianto geotermico, all'inizio del mese di ottobre, e, successivamente, ogni due anni, dovrà essere raccolto un campione di acqua da sottoporre al profilo analitico previsto dalla Tabella 15 dell'All.3 della DGR 350/10. Tali profili costituiranno insieme a quelli dei 4 campioni d'acqua raccolti in data 06/04/2022 (agli atti con Prot. n. PG/2022/12563 del 27/12/2022), rispettivamente nei pozzi: Pp1, Pp2, Pz1 e Pz2, la definizione dello stato di *bianco* dell'acquifero; da utilizzare come analisi di confronto per tutti i dati di monitoraggio di qualità delle acque di falda;**
- **da ogni piezometro di controllo e/o dal pozzo Pr3, a partire dal secondo anno di funzionamento dell'impianto,**

con cadenza semestrale, primavera (aprile) e autunno (ottobre), **in concomitanza** con le misure di monitoraggio di temperatura e piezometrico, si dovranno prelevare dei campioni d'acqua e analizzare esclusivamente i seguenti parametri: temperatura ($^{\circ}\text{C}$ con precisione di almeno un decimo di grado), conducibilità elettrica specifica (20°C), pH (con precisione di un decimo di unità), Potenziale Redox, ossigeno disciolto (mg/L con precisione di un decimo di mg/L), carica batterica totale a 20°C ;

D) il monitoraggio in continuo del delta T ($^{\circ}\text{C}$) di scambio termico attraverso un controllo ad alta frequenza della temperatura delle acque di falda in ingresso ed in uscita da ogni scambiatore di calore;

E) il monitoraggio del periodo di funzionamento dello scambio geotermico effettuato con l'acqua di pozzo e di quello del campo SGV;

F) l'invio all'Amministrazione concedente, ad Arpae-APAM-Servizio Territoriale di Bologna e alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare - Area Tutela e Gestione Acqua, entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, di **una Relazione Tecnica** che illustra, sotto forma di diagrammi, sezioni e tavole piezometriche esplicative, tutti i dati misurati nel periodo precedente, ed analizza il corretto funzionamento dello scambio geotermico e della restituzione, le variazioni di configurazione piezometriche e termiche e la conservazione dei requisiti di qualità dell'acquifero. Tutti i dati rilevati dovranno essere contestualizzati all'interno del periodo di funzionamento dello scambio geotermico effettuato con l'acqua di pozzo e di quello del campo SGV;

G) la valutazione, in caso di dati di monitoraggio ritenuti sistematicamente incongrui o anomali, di **una riconfigurazione del sistema di controllo**, compreso il riposizionamento dei piezometri, previa condivisione con l'amministrazione.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione di acque pubbliche e lo scarico nel sottosuolo

A) in caso di anomalie desunte dai dati di monitoraggio potranno essere impartite ulteriori indagini, i cui oneri saranno posti a carico del Titolare. A seguito di tali indagini, in caso di accertamento di modifiche allo stato qualitativo della falda, dovute alla restituzione delle acque

prelevate ed utilizzate per lo scambio di calore, si valuterà l'eventuale prescrizione di chiusura dell'impianto stesso;

B) le quantità di prelievo stabilite nel provvedimento, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nei pozzi e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere modificate o revocate per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza;

C) sono a carico del Titolare l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione al provvedimento di concessione di acque pubbliche e di autorizzazione allo scarico, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito;

D) il Titolare è obbligato a collocare in prossimità dei pozzi di prelievo il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica, non appena questo gli venga consegnato o trasmesso dall'amministrazione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata del provvedimento, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il Titolare è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà a rilasciare un duplicato dello stesso;

E) il Titolare, qualora l'amministrazione lo richieda, in applicazione di quanto previsto dal comma 3, art.95 del DLgs 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che gli verranno comunicate;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il titolare deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle

amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia del provvedimento; cessazione dell'utenza

La scadenza del provvedimento è fissata al 31/12/2032 in coerenza con la DGR n. 787/2014. Il titolare qualora intenda protrarne la validità oltre il termine concesso, dovrà presentare prima della sua scadenza, sia istanza di rinnovo di concessione di acque pubbliche sia di autorizzazione allo scarico;

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo e la restituzione in falda sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento in corso di rinnovo, in coerenza del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il Titolare non intenda procedere al rinnovo del provvedimento, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** dello stesso.

Il Titolare che voglia esercitare **la rinuncia** al provvedimento, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza. In tal caso, in coerenza con l'art. 34 del RR 41/2001, l'obbligo del pagamento del canone di concessione cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il titolare è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, in coerenza con l'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione del provvedimento

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, l'amministrazione può dichiarare la **decadenza** del provvedimento, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o

in parte la risorsa idrica concessa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali il provvedimento è stato richiesto, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente il provvedimento come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'amministrazione provvedere alla **revisione** del provvedimento, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni di acque pubbliche in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione di acqua pubblica

Il Titolare è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nel provvedimento, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9

Cauzione della concessione di acqua pubblica

Il Titolare è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione di acque pubbliche, secondo le modalità e l'importo indicati nel provvedimento di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, del provvedimento, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Titolare. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà essere incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare del presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa:

- prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare, per gli aspetti relativi alla concessione acqua pubblica;

- prevista dall'art. 133, comma 3 e/o 137 comma 11, del Dlgs 152/2006 per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare, per gli aspetti relativi all'Autorizzazione allo scarico;

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.